

INAIL, ovvero TAR Lombardia 3 marzo 1998, Sindacato di base c. Provincia di Milano, e via dicendo.

Tale orientamento giurisprudenziale pare condivisibile a chi scrive, perchè la tutela del diritto alla riservatezza, come quella di ogni altro diritto, non può non incontrare delle limitazioni quelle volte che sia indispensabile contemperarla con altra tutela da accordarsi ad altri diritti meritevoli di adeguata protezione. Naturalmente è necessario che il sacrificio (parziale) dell'un valore sia adeguatamente rapportato al nocumento che, diversamente, subirebbe l'altro valore garantito, ma questo investe il giudizio di merito.

Basti qui ricordare che, addirittura, la sentenza del Consiglio di Stato sopra ricordata ha ammesso la legittimità dell'accesso ad elenchi di tossicodipendenti, perchè tale dato era necessario ai fini della decisione.

Va da sè che anche nei confronti dei privati che accedono ai dati varrà il principio, stabilito nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 4 del decr. legisl. 11 maggio 1999, n. 135, secondo cui sono esperibili soltanto le operazioni di trattamento dei dati " strettamente necessari al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito ".

9) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO

Un altro problema che si è posto è stato quello relativo alla possibilità di trattamento dei dati personali da parte dell'ufficio del difensore civico; in proposito sono state manifestate qualche volta perplessità da parte degli stessi cittadini che si rivolgevano all'ufficio, i quali erano incerti sulla necessità di fornire i propri dati identificativi all'incaricato della ricezione del pubblico. La perplessità è stata sempre superata nel corso del colloquio con il difensore civico, il quale da un lato ha garantito la più completa riservatezza, dall'altro ha fatto presente la necessità di conoscere tali notizie per poter istruire la pratica ovvero comunicarne l'esito.

Il ragionamento svolto a giustificazione della richiesta dei dati è stato molto semplice, in quanto ha fatto riferimento al fatto che l'ufficio della difesa civica è istituito dalla legge (sia pure regionale; ma non si pone in questo caso alcun problema di gerarchia delle fonti), e se una legge successiva avesse posto le condizioni per rendere impossibile ogni intervento vi sarebbe stata di fatto una abrogazione della stessa figura del difensore civico, del tutto estranea viceversa alla volontà del legislatore nazionale.

Recentissimamente, in ogni modo, a risolvere definitivamente il problema è intervenuto il provvedimento 30 dicembre 1999/13 gennaio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espressamente individuato tra le attività che le leggi demandano a soggetti pubblici aventi rilevanti finalità di interesse pubblico, i quali pertanto possono svolgere attività di trattamento dati, " l'attività dei difensori civici regionali e locali, con particolare riferimento alla trattazione di petizioni e segnalazioni ".

10) ACCESSO AI DATI CUSTODITI DAL DIFENSORE CIVICO

Rimane aperto invece un ulteriore problema, e cioè se l'interessato possa avere accesso ai documenti custoditi dall'ufficio del difensore civico; il quesito non è meramente di scuola, perchè si è già presentato il caso di un cittadino che, dopo l'intervento del difensore civico conclusosi in maniera sfavorevole, ha richiesto, invocando espressamente il diritto di accesso, la visione integrale degli atti, ivi compresa quindi la risposta della pubblica amministrazione.

Nel caso la richiesta poneva un problema delicato, in quanto la risposta dell'amministrazione all'intervento di questo ufficio, oltre ad esporre le ragioni per cui la istanza del privato non poteva essere accolta, si lasciava andare a commenti sulla persona, estranei al tema ma sicuramente destinati ad attizzare maggiormente la contesa.

Il problema è stato risolto mediante un provvedimento di chi scrive il quale accoglieva la richiesta di accesso ma la limitava al contenuto decisorio dell'atto ed alla motivazione correlativa, escludendo quindi (mediante un omissis) la parte estravagante. Tale decisione è stata adottata con riferimento alla differenza fra "dato" e "documento" e ritenendo conoscibile, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, tutto quanto atteneva all'"utilizzazione" per la decisione. Non è parso invece accoglibile il criterio estremo di ritenere inapplicabile al procedimento del difensore civico il principio stesso del diritto di accesso (come si era invece inizialmente ipotizzato), perchè sebbene nel caso il procedimento presenti caratteristiche peculiari, tra l'altro in quanto trilaterale, esso ha pur sempre natura amministrativa, dal punto di vista oggettivo, per cui l'operatività della legge n. 241/90 non pare dubitabile.

E' certo comunque che il problema presenta aspetti tali da sollevare dubbi qualunque soluzione si adotti. Sarebbe molto utile in proposito un chiarimento legislativo.

PARTE SECONDA

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO

A) Dimensioni della domanda

1) enti convenzionati.

Nel corso dell'anno 1999 è stato compiuto un passo importante per arrivare al convenzionamento del Comune di Genova con il Consiglio regionale allo scopo di estendere la competenza del difensore civico all'amministrazione del suddetto Comune: infatti il consiglio comunale ha approvato il convenzionamento, determinando anche le modalità operative di esso (con la previsione, in particolare, della destinazione di alcuni dipendenti comunali all'ufficio del difensore civico, per far fronte al presumibile aumento di lavoro).

Il fatto è importante perchè il Comune di Genova, oltre ad essere il capoluogo della regione, conta nel proprio territorio un numero di abitanti nettamente superiore rispetto a quelli residenti in tutti gli altri comuni della regione.

Purtroppo, dopo la deliberazione di cui sopra, sono sorti degli ostacoli di presumibile natura burocratica, che ne hanno impedito, fino alla data in cui la presente relazione viene scritta, l'attuazione pratica.

Addirittura, dopo che il personale destinato a questo ufficio era già stato prescelto, esso sembra sia stato dirottato ad altri incarichi. Siccome al momento presente non vi sono ancora notizie ufficiali non si possono aggiungere più precise informazioni ovvero fornire previsioni attendibili sull'evoluzione futura. Naturalmente l'impegno di questo difensore civico sarà continuato fino ad una auspicabile conclusione positiva della vicenda.

Nel frattempo, peraltro, questo ufficio continua nella prassi costantemente applicata nel passato, di scrivere agli uffici comunali di Genova competenti in merito alle doglianze dei cittadini, ricevendone, per il vero, regolare risposta, per cui di fatto una collaborazione è già in atto. Inoltre le già ricordate innovazioni introdotte dalla legge regionale ricordata in precedenza, approvata definitivamente il 20 febbraio 2000 e promulgata il 14 marzo 2000, conferiscono ormai una legittimazione normativa a tale prassi. Ciò non toglie che il convenzionamento avrebbe

tutto un altro significato, sia per i maggiori poteri che ne deriverebbero a questo ufficio, sia per l'utilissimo apporto del personale comunale.

Gli enti convenzionati sono così ripartiti:

- n° 29 Provincia di Genova;
- n. 09 Provincia di Imperia;
- n° 15 Provincia di La Spezia;
- n° 14 Provincia di Savona

Essi sono dettagliatamente indicati negli specchietti A), B), C) e D) che seguono.

A) PROVINCIA di GENOVA

ente convenzionato	Data convenzione
Amministrazione Provinciale	07/03/1989
Comune di Borzonasca	03/11/1998
Comune di Camogli	19/11/1994
Comune di Campomorone	00/04/1998
Comune di Castiglione Chiavarese	00/05/1996
Comune di Ceranesi	00/10/1997
Comune di Cogoletto	00/06/1996
Comune di Cogorno	00/05/1996
Comune di Crocefieschi	00/06/1997
Comune di Davagna	23/12/1998
Comune di Masone	00/07/1996
Comune di Mele	00/03/1998
Comune di Mignanego	00/05/1993
Comune di Montebruno	00/05/1996
Comune di Neirone	00/07/1996
Comune di Pieve Ligure	00/05/1996
Comune di Propata	07/07/1997
Comune di Rapallo	00/07/1996
Comune di San Colombano Certenoli	05/11/1998
Comune di Sestri Levante	00/05/1997
Comune di Sori	14/02/1990
Comune di Torriglia	00/06/1997
Comune di Tribogna	00/01/1993
Comune di Uscio	00/05/1998
Comune di Vobbia	00/08/1997
Comune di Zoagli	00/11/1997
Comunità Montana Alta Valle Scrivia	00/05/1997
Comunità Montana Val Petronio	00/08/1997

B) PROVINCIA di IMPERIA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	24/01/1989
Comune di Cervo	00/06/1996
Comune di Mendatica	00/06/1997
Comune di Montegrosso Pian Latte	00/07/1997
Comune di Ospedaletti	23/03/1993
Comune di San Lorenzo al Mare	29/10/1998
Comune di Sanremo	00/06/1989
Comune di Ventimiglia	05/06/1989
Comune di Vessalico	00/05/1997

C) PROVINCIA di LA SPEZIA

ente convenzionato	data convenzione
Comune di Ameglia	07/02/1989
Comune di Bolano	00/03/1998
Comune di Borghetto Vara	00/12/1998
Comune di Calice al Cornoviglio	00/07/1997
Comune di Carro	00/11/1997
Comune di Framura	10/03/1989
Comune di Lerici	27/08/1998
Comune di Ortonovo	00/08/1996
Comune di Porto Venere	00/08/1996
Comune di Riccò del Golfo	00/04/1994
Comune di Riomaggiore	1989
Comune di Santo Stefano Magra	07/02/1989
Comune di Sarzana	24/03/1989
Comune di Zignago	23/03/1993
Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara	1989

D) PROVINCIA di SAVONA

ente convenzionato	data convenzione
Amministrazione Provinciale	00/05/1991
Comune di Altare	00/10/1998
Comune di Andora	03/08/1989
Comune di Bergeggi	00/10/1996
Comune di Cairo Montenotte	00/06/1997
Comune di Carcare	30/12/1997
Comune di Cengio	28/07/1998
Comune di Cerialle	20/07/1989
Comune di Laigueglia	23/03/1993
Comune di Noli	00/07/1997
Comune di Orco Feglino	25/11/1998
Comune di Savona	00/03/1989
Comunità Montana Ingauna	1989
Comunità Montana Pollupice	00/06/1989

2) aumento della richiesta

Un dato significativo che testimonia la crescente diffusione della conoscenza del difensore civico fra i cittadini e la maggiore fiducia che l'istituto stesso ispira anche altri enti pubblici è rappresentato dalla maggiore richiesta, soprattutto da parte del CO.RE.CO. (ma anche da parte di professionisti ed amministratori locali) di provvedere alla nomina di " **commissaria ad acta** " cioè di nominare incaricati che sostituiscono i soggetti inerti (comuni e province) nel compimento di atti che si sarebbero già dovuti obbligatoriamente adottare per disposizione di legge.

Il dato di fatto riscontrabile nel corso del 1999 è, quindi, rappresentato dal fatto che i cittadini acquisiscono, gradatamente, maggiore coscienza del ruolo fondamentale che nel nostro ordinamento sta assumendo l'Istituto del difensore civico al quale si rapportano non solo per la soluzione diretta ed immediata delle varie problematiche derivanti dai rapporti con la pubblica amministrazione, ma sempre più per richiedere consigli ed aiuto concreto.

3) dati statistici

Occorre ricordare che nel riferimento dei dati statistici non è materialmente possibile registrare o protocollare con assoluta precisione tutti gli interventi che vengono effettuati in emergenza e, quindi, per le vie informali, prassi ormai consolidata.

Ciò premesso, e ribadito che una buona parte dei casi viene abitualmente risolta per le vie informali e tenuto conto, quindi, che le pratiche registrate rappresentano una quota largamente inferiore al totale dell'attività svolta, preciso nel dettaglio e con l'elencazione dei dati statistici la mole di lavoro affrontata dalla struttura nell'anno appena trascorso.

⇒ Le richieste di intervento telefonico rappresentano la parte più cospicua dell'attività svolta e sono quantificabili nell'ordine di 10.000 circa: trattasi principalmente di attività di consulenza (circa il 50% dei casi) mentre per gli altri casi si provvede alla catalogazione ed alla registrazione delle pratiche con conseguente intervento diretto. Nel raffronto con gli anni precedenti si nota che, mentre rimane costante il numero degli

interventi telefonici, nel loro ambito aumenta l'attività di consulenza legata all'evidente sforzo di fornire comunque una risposta utile alle più disparate richieste che pervengono alla struttura.

⇒ Le richieste di intervento effettuate a seguito di richiesta diretta dell'interessato presso la sede del difensore civico ammontano a circa 1.300; nelle sedi decentrate, sotto elencate, vi sono state circa 500 richieste dirette di intervento mentre via posta (o via fax) sono pervenute oltre 400 segnalazioni: la somma di tali dati parziali corrisponde alla cifra di circa 2.200 istanze complessive di interventi diretti;

⇒ nell'ambito delle richieste sopra riferite si è ritenuto opportuno registrare e formalizzare le pratiche con conseguente fascicolatura di circa 1.300 casi, cui vanno sommate le fattispecie relative all'anno 1998 che non risultavano ancora definite e che corrispondono a circa 300 fascicoli.

Le pratiche in corso di esame si riferiscono soprattutto alle varie materie che, per legge, rientrano nella competenza del difensore civico - circa il 70% del totale - ivi compresi gli interventi svolti, ai sensi

dell'articolo 16 della già citata legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti delle amministrazioni periferiche dello stato.

Tra i detti interventi risultano altresì compresi quelli richiesti ai sensi dell'articolo 17 - comma 38 - della legge 15 maggio 1997 n. 127 (controllo di legittimità sulle deliberazioni delle giunte e dei consigli provinciali e comunali) oltre a quelli richiesti (sono stati ben nove) ai sensi dell'articolo 17 - comma 45 - della stessa legge n. 127/97, che prevede, come già indicato, la nomina di un **commissario ad acta** per compiere un atto obbligatorio per legge e le Province od i Comuni non abbiano adempiuto tale obbligo nonostante espresso sollecito, così come previsto dalla l.r. n. 17/1999.

Vi sono stati poi vari procedimenti di carattere extraistituzionale - circa il 30% dei casi sul totale - avviati nei confronti di enti non convenzionati o di amministrazioni centrali dello stato.

Una quantità esigua, quasi irrilevante, di interventi, compresi fra quelli di carattere extraistituzionale sopra indicati, è stata svolta per sviscerare problemi di natura privatistica e/o contenziosi giudiziari per i quali si è provveduto a svolgere, logicamente, solo azione di consulenza

generica ed assistenza di massima all'esclusivo fine di suggerire la soluzione più idonea per la fattispecie contingente. Tutto ciò, naturalmente, solo a specifica richiesta degli interessati e dopo aver precisato che la materia esulava dalle competenze dell'ufficio.

Sotto il profilo territoriale i 1.600 procedimenti affrontati durante il 1.999 possono ripartirsi come segue:

n. 688 casi, pari al 43% nella provincia di Genova (con l'esclusione del circondario di Chiavari),

n. 240 casi, pari al 15%, nella provincia di Imperia,

n. 160 casi, pari al 10%, nella provincia della Spezia,

n. 240 casi, pari al 15%, nella provincia di Savona,

n. 112 casi, pari al 7%, nel circondario di Chiavari (GE),

n. 160 casi, pari al 10%, nel circondario di Sarzana (SP).

Si deve altresì evidenziare che, per facilitare i contatti decentrati con i cittadini della provincia della Spezia, si è reso indispensabile, con l'assenso del Comune interessato, incrementare la presenza periodica di personale dell'ufficio anche presso la sede del Comune di Sarzana

Attualmente i contatti decentrati avvengono nei giorni di venerdì di ogni mese, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali, con il seguente programma:

1° venerdì di ogni mese

- IMPERIA c/o il palazzo della Provincia - Viale Matteotti n. 147;

2° venerdì di ogni mese

- SAVONA c/o il palazzo della Provincia - Via IV Novembre n. 1;

- SARZANA c/o il palazzo Comunale - Piazza Matteotti n. 5;

3° venerdì di ogni mese

- LA SPEZIA c/o l'Ispettorato Funzioni Agricole della Regione Liguria - Via XXIV Maggio n. 3;

4° venerdì di ogni mese

CHIAVARI (GE) c/o il palazzo Comunale - Piazza dell'Orto n. 1;

SARZANA (SP) c/o il palazzo Comunale - Piazza Matteotti n. 5.